



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

e, p.c., al sig. Capo del Dipartimento

Oggetto: misure a sostegno dello smart working.
Rif. prot. DAG n. 1700.I del 31 marzo 2020.

Con la nota in oggetto codesta associazione, quale rappresentativa degli amministratori di condominio, ha sottoposto all'attenzione di varie Autorità istituzionali, tra cui anche l'On. Ministro, l'opportunità di approfittare della valorizzazione degli strumenti di lavoro a distanza, determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso anche nel nostro Paese, per *“l'esplorazione di ogni strada utile volta a cogliere le opportunità offerte dall'innovazione digitale per generare un impatto positivo sulla vita del Paese”*.

Preme, tuttavia, rappresentare in via preliminare che il Ministero della giustizia non esercita alcuna vigilanza sugli amministratori di condominio, i quali non costituiscono un Ordine professionale, né sono iscritti in albi o registri.

L'unica competenza attribuita a questo Ministero in ordine agli amministratori di condominio è, invero, quella prevista dall'art. 5, comma 4, del d.m. 13 agosto 2014, n. 140, che introduce l'obbligo, in capo al responsabile scientifico, di comunicare l'inizio di ciascun corso di formazione, le modalità di svolgimento, i nominativi dei formatori e dei responsabili scientifici al Ministero della giustizia non oltre la data di inizio del corso, tramite posta certificata, all'indirizzo di posta elettronica indicato sul sito ministeriale.

In questo contesto ordinamentale, pertanto, non è opportuno fornire una disamina ermeneutica sulla disciplina positiva delle assemblee di condominio, con particolare riferimento all'utilizzabilità per le stesse di strumenti di collegamento a distanza, non soltanto perché si tratterebbe di un parere in materie che esulano dalle competenze ministeriali, ma anche perché lo stesso verterebbe su profili – validità delle assemblee – suscettibili di tutela giurisdizionale da parte dei condomini.

Sicché un'eventuale interpretazione fornita da questo Ministero, oltre che non rivestire alcun carattere vincolante o di interpretazione autentica, rischierebbe di sovrapporsi con

l'accertamento eventualmente condotto in sede giurisdizionale nel caso di impugnazione delle assemblee condominiali.

Parimenti, esula dalle competenze di questa Direzione generale l'attività di iniziativa legislativa per regolare situazioni giuridiche.

Con riguardo alla vicenda in oggetto e alla possibilità innovare la disciplina delle assemblee condominiali, peraltro, la nota di codesta associazione è stata trasmessa all'Ufficio legislativo per le valutazioni di competenza.

Roma, 6 aprile 2020

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo